

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 94 (CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA) E 95 (CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.

(N.B. barrare la voce che interessa)

Il/La sottoscritto/a (nome-cognome)	Avv. Marco Andrea Baudino Bessone		
Luogo, data di nascita, C.Fiscale	Nato a Torino il 14/08/1961 CF BDNMCN61M14L219F		
Residenza Via e numero civico	Residente in Torino, Via Monesiglio 8		
Città - CAP	Torino – cap 10137		
E-mail e telefono	m.baudino@baudino.it; tel 011 5070711		
nella sua qualità di:	socio e legale rappresentante		
della Società	Franco Baudino e associati – studio legale		
con sede in	Torino	Via/Piazza	Corso Vittorio Emanuele II 68
Stato	Italia		
P.Iva	03807930015	Telefono	011 5070711
Email:	m.baudino@baudino.it	PEC:	marcoandreabaudinobessone@pec.or dineavvocatitorino.it

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero

DICHIARA

A) con riferimento alle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs 36-2023:

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti nell'art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del nuovo Codice appalti e precisamente:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319-quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 94, comma 2, del Dlgs 36-2023, e precisamente che: nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. [Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato].

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, del nuovo Codice Appalti e precisamente:

a) di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) per non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero per non aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) **in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021** - essendo tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – per non aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. *[L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali];*

e) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti *[la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico];*

f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 94, comma 6, del D.lgs 36-2023 e precisamente di non

aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti. *[Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 al Dlgs 36-2023 a cui si rinvia. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta].*

DICHIARA inoltre

B) con riferimento alle cause di esclusione NON automatica di cui all'art. 95 del D.lgs 36-2023:

a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.lgs 36-2023, non diversamente risolvibile;

c) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) che l'offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara;

e) di non aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati, **né di incorrere nelle fattispecie di cui all'art. 98 del D.lgs. 33-2023.**¹

¹ Articolo 98

Illecito professionale grave.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 95, comma 2, ossia: di non aver commesso **gravi violazioni NON definitivamente accertate** agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali. *[Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al Dlgs 36-2023 a cui si rinvia. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione].*

Dichiara inoltre:

di accettare le condizioni di esecuzione del servizio dettagliate nella richiesta di offerta - e di quelle specifiche previste per gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR - e di aver tenuto conto delle medesime nella formulazione dell'offerta stessa;

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e pertanto di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165 del 2001;

di attenersi, anche tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Saluzzo ai sensi del D.P.R. 62/2013 e pubblicato sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente";

di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla L. 136-2010 e sm.i.;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferita dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa. 5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Tommaso 22 Febbraio 2024
[Luogo] [Data]

.....
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

Si precisa che:

1. *le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. In merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs 36-2023;*
 2. *le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione nel caso di consorzi fra imprese artigiane, di consorzi stabili, devono essere rese anche dalle consorziate esecutrici. In merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs 36-2023;*
 3. *le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D.lgs 36-2023 (cfr. lettera A, punti 1 e 2 del modulo) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 94 comma 3, del Dlgs 36-2023 e cioè:*
 - a) *operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2021, n. 231;*
 - b) *per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;*
 - c) *per le società in nome collettivo: socio amministratore o direttore tecnico;*
 - d) *per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
 - e) *membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;*
 - f) *componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
 - g) *direttore tecnico o socio unico;*
 - h) *amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.*
- Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto*

ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L'interessato potrà rivolgersi Comune di Cavallermaggiore per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l'espletamento della richiesta da parte del Comune di Saluzzo. Il titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), via Macallè 9.

Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi Soc. Coop. (tel. 0171451725; email dpo@aesseservizi.eu). L'informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di Saluzzo.

